


# CAUSALITÀ DA CORONAVIRUS E RISARCIMENTO DEL DANNO



di **Marcello Adriano Mazzola**<sup>1</sup>

## 1. L'era Coronavirus.

L'anno bisestile 2020 passerà alla Storia certamente come **l'annus horribilis del Coronavirus**, ossia l'era flagellata da un invisibile e pandemico nemico che ha mietuto (almeno ad oggi) migliaia di vittime in ogni parte del Pianeta, tra le fila di un'umanità oramai concentrata sul pieno soddisfacimento dei propri bisogni, del tutto sorda ed incurante dei danni che tale convulsa ricerca edonistica abbia appunto causato al Pianeta. Il cui virus rappresenta forse proprio la risposta aggressiva (ergo virulenta) ad un genere, quale quello c.d. umano, altrettanto aggressivo verso le altre forme di vita, tra cui *in primis* lo stesso Ecosistema.

Infatti *“Viviamo in competizione evolutiva con microbi, batteri e virus. Non c'è nessuna garanzia che saremo noi a sopravvivere.”* (Joshua Lederberg). Ed ancora: *“Per i microrganismi siamo prede perfette: incredibilmente numerosi, in molti casi indifesi (nelle nazioni povere) e troppo spesso arroganti (in Occidente)”* (David Quammen). O come ci ha ricordato di recente una delle nostre maggiori studioso *“Covid 19 è figlio del traffico aereo ma non solo: le megalopoli che invadono territori e devastano ecosistemi creando situazioni di grande disequilibrio nel rapporto uomo-animale.”* (Ilaria Capua).

Dinanzi a tanta incertezza una cosa può dirsi certa: nulla sarà più come prima. Nei comportamenti sociali, umani, economici ma anche nell'ansa del diritto.

## 2. I danni causati dal Coronavirus.

Fatta questa doverosa premessa che dovrebbe indurci, e che forse c'indurrà su tale versante, a rivedere il nostro modo di vivere, veniamo al tema, insolitamente più pratico e forse utile, che potrà interessare molti di noi, tanto come operatori del diritto, quanto come – si spera ben poco – vittime. Mi riferisco all'**area della responsabilità civile interessata dai danni causati dal Coronavirus (o Covid-19)**<sup>2</sup>, attraverso l'applicazione di tutti i suoi strumenti chirurgici (tra i tanti artt. 2043, 2059, 2087 c.c.).

---

<sup>1</sup> Avvocato del foro di Milano.

<sup>2</sup> Per un approfondimento scientifico si rimanda all'eccellente pagina di Wikipedia (<https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19>) dalla quale riportiamo solo alcuni passaggi: **“La COVID-19** (acronimo dell'inglese COroNaVirus Disease 19), o **malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2** o più semplicemente **malattia da coronavirus 2019**, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati durante la pandemia di COVID-19 del 2019-2020. Il virus è di origini ignote. Una persona infetta può presentare sintomi dopo un periodo di incubazione che può variare tra 2 e 14 giorni circa (o raramente ci sono stati casi di 29 giorni), durante i quali può comunque essere contagiosa. Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come adottare un'accurata igiene personale, lavarsi regolarmente le mani e indossare mascherine con filtro. Coloro che ritengono di essere infetti devono indossare una mascherina chirurgica e chiamare immediatamente un medico al fine di ricevere appropriate indicazioni. **Il coronavirus colpisce principalmente il tratto respiratorio inferiore e provoca una serie di sintomi descritti come simil-influenzali, tra cui febbre, tosse, respiro corto, dolore ai muscoli e stanchezza; nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, fino ad arrivare al decesso**”

Procediamo ora attraverso alcuni banali esempi, riconducendoli a diverse macrocategorie di soggetti interessati e a varie fattispecie:

**-Soggetti esposti al rischio** significativo di contrarre il Covid-19 (che può appunto determinare la polmonite interstiziale e condurre sino alla morte) quali medici, infermieri, operatori del 118 e altri (es. forze dell'Ordine, dipendenti pubblici a stretto contatto con gli utenti etc.) che avrebbero dovuto essere dotati di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) dalla Pubblica Amministrazione (ASL, ospedali etc.), i quali soggetti non ne siano stati dotati o non siano stati dotati per tempo, ed in ragione delle proprie mansioni lavorative hanno contratto il Covid-19 riportando danni non patrimoniali e patrimoniali, sino addirittura a perdere la vita. I familiari e i parenti più stretti che hanno anch'essi riportato danni in ragione di ciò.

**-Soggetti non esposti al rischio** significativo di contrarre il Covid-19, quali pazienti occasionali portati al Pronto Soccorso o ricoverati in ospedale che abbiano contratto il Covid-19 esclusivamente in tali circostanze, o che come utenti abbiano contratto il virus a stretto contatto con dipendenti pubblici nello svolgimento delle proprie mansioni (ad es. chi riceve la posta dal postino privo di DPI, o chi va a farsi rilasciare un certificato dall'impiegato allo sportello privo di DPI etc.).

-A ciò è possibile aggiungere, ancorchè in linea teorica ma non certamente irrealistica, la **c.d. responsabilità dello Stato** per i danni riportati da soggetti appartenenti a particolari categorie quali dipendenti pubblici (magistrati, cancellieri, frontalieri etc.) o anche da privati (avvocati, notai etc.) che però esercitano necessariamente mansioni e funzioni anche a contatto con il pubblico, per i quali il legislatore è intervenuto tardivamente a regolamentare (sospendendo o restringendo) l'esposizione e il contatto con il pubblico.

-Si aggiunga poi tutta l'area del **contagio avvenuto da privato a privato**, ove risulti che il soggetto contagiante, positivo o anche asintomatico, non abbia adempiuto agli obblighi prescritti (ad es. continuando a frequentare altre persone a stretto contatto; ovvero essendosi spostato a distanza di centinaia di chilometri da una zona a rischio in una zona priva di rischio etc.) dai DDPPCCMM varati a far data dal 8.3.2020, ancorchè scritti non sempre in modo impeccabile<sup>3</sup>.

Esiste dunque un'area infinita di potenziale responsabilità civile che sarà necessariamente testata e messa a dura prova dinanzi all'Autorità Giudiziaria nei mesi e anni a seguire, dalle vittime o dai familiari e parenti delle vittime, con la richiesta di risarcimenti anche importanti (nel caso di perdita della vita) per i **danni non patrimoniali (nelle varie declinazioni del DNP biologico, del DNP morale, del DNP esistenziale) e patrimoniali (si pensi soltanto alla perdita reddituale da lavoro o alla perdita di chance importanti etc.)**.

In questo lasso temporale, ancora assai incerto, molti **diritti fondamentali** sono stati sospesi (si pensi ad es.: al diritto alla bigenitorialità da parte dei minori, nell'ambito di contenziosi o

---

**del paziente.** *Il trattamento della malattia consiste in genere nel gestire i sintomi clinici poiché, a febbraio 2020, non è stato trovato alcun rimedio efficace; tuttavia, sono allo studio alcuni farmaci, tra cui alcuni antivirali, già impiegati con altri agenti patogeni. (...) L'11 febbraio 2020 l'organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che il nome ufficiale della malattia è "COVID-19". Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che "co" sta per "corona", "vi" per "virus" e "d" per "malattia (in lingua inglese "disease"), mentre "19" è l'anno in quanto la pandemia è stata identificata per la prima volta il 31 dicembre 2019. Tedros ha aggiunto che il nome era stato scelto per evitare riferimenti a una specifica posizione geografica, specie animale o gruppo di persone in linea con le raccomandazioni internazionali per la denominazione che sono volte a prevenire la stigmatizzazione." (...) "La malattia è causata dal virus denominato SARS-CoV-2, appartenente alla famiglia dei coronavirus. Si ritiene che questo sia di origine zoonotica, ma attualmente (febbraio 2020) la modalità di trasmissione predominante è fra uomo e uomo, generalmente attraverso goccioline respiratorie (droplet) che le persone emettono starnutando o tossendo, e che in seguito vengono ispirate".*

<sup>3</sup> <https://www.personaedanno.it/articolo/dpcm-8-marzo-2020-e-manifesta-incapacit-legislativa>

di definizioni endoprocedimentali, quali CCTUU espletande o mandati non eseguiti dagli Enti Locali con i Servizi Sociali; al diritto alla giustizia ex art. 24 Cost. non accolto e non soddisfatto dall'Autorità Giurisdizionale a fronte di una necessità urgente; al diritto di trasferimento/spostamento da un Paese all'altro per raggiungere il genitore morente etc.).

Ci attende dunque un vero e proprio tsunami di contenziosi (che dovrà destreggiarsi in modo non agevole con argini naturali quali: l'onere della prova; l'esito di consulenze tecniche complesse; clausole astratte che andranno a formarsi strada facendo, in favore ovviamente della P.A. e assai meno a favore dei privati), dall'esito incerto, ma tale da creare un ampio dibattito e tale da determinare una giurisprudenza complessa e variegata. La casistica può essere infinita e la drammaticità degli eventi che si sono susseguiti potrà ingenerare il desiderio e l'aspettativa (oltre che rispondere ad un precipuo diritto ex art. 24 Cost.) di chiedere il giusto ristoro dei danni patiti.

Ci aspetta dunque un periodo post Covid-19 particolarmente fervido e "vitale" ...

### 3. La causalità per i danni causati dal Coronavirus: l'evento da o con Coronavirus.

Una delle ricorrenti distinzioni, che è passata però sottotraccia nel dibattito mediatico, attesa la grande emotività e confusione che è tuttora in corso, è quella che ha interessato l'effettiva causa dei decessi e dunque della puntuale conta delle vittime.

Un primo conteggio intende riportare i dati numerici dei **deceduti con Covid-19**.

Un secondo conteggio, per vero sibilato, intende invece riportare i dati numerici dei **deceduti da Covid-19**.

La distinzione giuridica è determinante.

Infatti **nel primo caso** si tenderà ad asserire che il Covid-19 è stato solo una **concausa dell'evento della morte**, nel ruolo già agito da pregresse patologie (come spesso sentiamo ripetere: ad es. il soggetto deceduto era però già affetto da altre patologie gravi) e che dunque il Covid-19 ha avuto un ruolo meramente parziale nell'eziologia, sicchè anche la responsabilità civile andrà parcellizzata.

**Nel secondo caso** invece il Covid-19 diverrebbe la **causa dell'evento della morte**, sicchè si ritiene che le pregresse patologie non hanno avuto un ruolo eziologico, e pertanto la responsabilità civile non andrà parcellizzata.

La discussione potrebbe meritare abbondante richiamo di dottrina e giurisprudenza. Al riguardo riterrei più utile soffermarmi su una recentissima ordinanza dei Supremi Giudici, chiamati a dirimere una questione molto delicata e complessa (che va anche oltre il *casus* Covid-19, investendo la condotta concausale non colposa della vittima). Provvedimento, molto ben scritto, che si sofferma proprio sui profili prima accennati, aiutandoci a fornire molte risposte.

Occorre preliminarmente ricordare come l'accertamento della causalità nella responsabilità civile sia diversa rispetto alla responsabilità penale, operando secondo il principio del "più probabile che non".<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sussistendo il "condivisibile principio (...) secondo il quale, **in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. 3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197).**" (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2019, n.15761).

Occorre dunque poi ricordare la complessità della **causalità** nel nostro ordinamento, posto che nemmeno si trova una sua definizione.

Invero: "giova ricordare che **la causalità attiene al collegamento naturalistico tra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e tra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dello stesso** (cfr. Cass. Sez. Un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 11/07/2019, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell'imputazione. Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o dal dolo in quella aquiliana (salvo i casi i casi di imputazione soggettiva dell'evento nell'illecito aquiliano - artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.): Cass. 11/11/2019, n. 28991." (**Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 515**, Pres. ARMANO Uliana, rel. Cons. GORGONI Marilena).

Pertanto **"L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Spetterà al giudice, dopo aver accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no.** In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p., da un lato, l'art. 1222 c.c., dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e alla quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli. I principi in base ai quali accertare il nesso di causalità (principi cui la legge rinvia e dà per noti, dal momento che alcuna norma contiene una definizione di "nesso causale"), tanto materiale quanto giuridica, sono stabiliti dalla legge (artt. 40 e 41 c.p. nel primo caso; art. 1223 c.c. nel secondo). La causalità naturale e quella giuridica ineriscono alla responsabilità civile. A differenza della causalità penale orientata alla negazione della irrilevanza delle concause (art. 41 c.p.), la causalità civile guarda al danno e non all'evento; mentre infatti la causalità penale è orientata nella direzione dell'evento e da ciò deriva l'irrilevanza, ovvero l'equivalenza, delle cause concorrenti (art. 41 c.p., comma 1), **la causalità civile ha l'attenzione concentrata sul danno, perchè la responsabilità in questo settore ruota sulla figura del danneggiato**, mentre quella penale gravità intorno alla figura dell'autore del reato; la prima non è connotata dal principio di stretta legalità, per cui non si esclude che la prova del collegamento eziologico possa fondarsi su ragionamenti inferenziali, **la funzione della responsabilità civile è quella di trovare la più opportuna allocazione delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi nella sfera della vittima**, quella della responsabilità penale ha matrice sanzionatoria. Tali differenze sono quelle che principalmente giustificano tanto il divaricamento che, nonostante la comune derivazione normativa dagli artt. 40 e 41 c.p., ormai caratterizza gli approcci al nesso eziologico, quanto la sensibilità che la giurisprudenza civilistica ha dimostrato per la (ormai accreditata) **distinzione tra il nesso di causalità materiale e quello di causalità giuridica.**" (**Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 515**, Pres. ARMANO Uliana, rel. Cons. GORGONI Marilena).

La causalità (materiale prima e soprattutto giuridica poi) serve dunque a realizzare la recinzione che consente di allocare la responsabilità del danno al soggetto danneggiante, o ancor meglio al soggetto responsabile, onde tutelare la vittima.

Sicchè **"L'accertamento del primo dei due nessi è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; l'accertamento del secondo serve per stabilire la misura del risarcimento.** Proprio il mantenimento della differenza tra il nesso



di causalità materiale, che è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, e **il nesso di causalità giuridica, che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento** offre un'appagante **soluzione al problema dell'accertamento del nesso di causa rispetto ad eventi, come quello per cui è causa, ad eziologia multifattoriale e più in generale al concorso tra cause umane e cause naturali e tra cause umane colpevoli e cause umane non colpevoli** alla produzione dell'evento dannoso: perchè se viene processualmente accertato che la causa naturale o la causa umana non colpevole è tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata, se la causa naturale o la causa umana non colpevole ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita. In altri termini, viene esclusa la possibilità di una riduzione proporzionale in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa umana imputabile ed una concausa umana non imputabile o tra una causa naturale ed una causa umana imputabile." (**Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 515**, Pres. ARMANO Uliana, rel. Cons. GORGONI Marilena).

La causalità giuridica è quindi lo strumento che serve a "**individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento**", nel caso di "**eziologia multifattoriale**", come appunto nel caso del Covid-19, quando l'evento sopraggiunge a seguito di altre patologie pregresse. Serve dunque a fare chiarezza in ordine alla responsabilità. E' la torcia che deve illuminare (anche) il soggetto responsabile e soprattutto la quantità della sua responsabilità.

In tale complesso percorso occorre poi distinguere tra le **cause imputabili o meno al soggetto danneggiato**, aspetto non irrilevante nel nostro caso (si pensi ad es. al soggetto danneggiato da Covid-19 che, pur adeguatamente dotato di mascherina protettiva dalla P.A., abbia poi deciso di non indossarla e si sia dunque infettato o sia morto): "*Si tratta di una categoria di imputazione dell'evento tendenzialmente nuova, con cui il giudice attribuisce "come fatto proprio" un evento che a stretto rigore non risulta essere stato provocato da colui al quale viene riferito. L'idea è che il titolare di una situazione giuridica soggettiva vanti la pretesa che altri non aumentino ingiustamente il rischio di una sua lesione, sicchè, sotto il profilo della causalità materiale, si tratta di accertare se sussista un nesso misurabile in termini statistici tra fatto imputabile al danneggiante e aumento del rischio: in tale prospettiva, l'intensità del rapporto statistico tra antecedente imputabile e conseguenza, che si riflette nell'incerta alternativa sussistenza/insussistenza del rapporto causale, si tradurrebbe nella misura dell'aumento del rischio provocato dalla condotta dell'agente concreto. I passaggi logici a monte sono in sostanza i seguenti: si attribuisce alla vittima come fatto proprio il decorso causale effettivo attribuendole una omissione, e, quindi, per il tramite del ragionamento ipotetico, che è quello che viene utilizzato per verificare l'apporto causale del comportamento alternativo lecito - ossia la condotta che in nome del dovere di diligenza in concreto doveroso e dell'obbligo giuridico di impedire l'evento riferibile al titolare della posizione di garanzia - che avrebbe dovuto essere - ma non è stato - tenuto, si procede all'accertamento del se la condotta alternativa avrebbe avuto significative, probabilità di salvare il bene giuridico. Se la risposta è positiva si ha un "aumento del rischio" (**Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 515**, Pres. ARMANO Uliana, rel. Cons. GORGONI Marilena).*

Talchè "la giurisprudenza di questa Corte regolatrice si dimostra sempre più compattamente orientata ad affermare che **il concorso non colposo del danneggiato lascia tendenzialmente intatto l'obbligo integrale risarcitorio a carico del danneggiante**. Una diversa determinazione finirebbe con l'addossare alla vittima, che contribuisca senza sua colpa alla causazione del danno, il peso dell'incidenza negativa della propria azione e/o omissione sull'evento finale; e ciò contro il principio generale che fonda sulla colpa la ragione per ascrivere una responsabilità altrimenti priva di significativa rilevanza e lo smarrimento del significato complessivo della fattispecie di responsabilità, per il quale il danno ingiusto acquista rilievo sul piano risarcitorio non già di per sè, ma in quanto cagionato da una o più condotte (oppure da uno o più fatti) soggettivamente imputabili ad uno o a più soggetti. In altri termini, **anche se l'evento finale risulti il frutto dell'azione combinata di due condotte, ove una di esse, quella non colposa del danneggiato, si fonda con quella biasimevole del danneggiante, la ravvisabilità dell'elemento della colpa nella sola condotta del danneggiante rende corretto addebitare interamente il fatto e le conseguenze pregiudizievoli derivatene alla condotta del medesimo**, in accoglimento del brocardo *qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur*. **Ove la condotta del danneggiato sia immune da censura e sia dunque lecita, non vi sono ragioni per alleggerire l'efficienza causale dell'unica condotta colpevole**. Al contrario, ove il danneggiato sia colpevole a sua volta non sarebbe corretto che il danneggiante assumesse su di sè tutto il peso di un danno che ha cagionato solo in parte. Tale approdo giurisprudenziale risente del lungo travaglio, a seguito del quale questa Corte regolatrice ha accantonato l'idea che l'art. 1227 c.c. sia espressione del principio di autoresponsabilità, abbracciando la tesi che ne fa un corollario del principio di causalità. Chiarificatrice si è rivelata la pronuncia di questa Corte n. 4208 del 17/02/2017, secondo cui "nonostante una dottrina minoritaria ritenga che il fondamento dell'art. 1227 c.c., comma 1, riposi sul principio di autoresponsabilità, la dottrina prevalente e la giurisprudenza (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152) ritengono che la norma in discorso costituisca applicazione dei principi della causalità e del funzionamento del nesso causale. In questo quadro la colpa, cui fa riferimento dell'art. 1227, comma 1, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perchè il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152), ovvero, come riconosce una dottrina, come criterio di selezione delle concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento". Dalla stessa pronuncia emerge un'altra affermazione che assume un peso essenziale nella vicenda per cui è causa: "La concausa umana rilevante è infatti quella colposa, dovendosi derubricare quella non colposa a concausa naturale". Insomma, la condotta non colposa è equiparata alla condotta naturale, perchè evidentemente come quest'ultima non cagiona un danno (ascrivibile alla categoria dei fatti imputabili), ma mere conseguenze negative. E' viceversa esclusa ogni possibilità, per il giudice, di graduare percentualmente la responsabilità dell'autore della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di ridurre proporzionalmente l'entità dell'obbligazione risarcitoria) in considerazione del grado di efficienza della o delle concause naturali non imputabili (Cass. 16/02/2001, n. 2335). Dare rilievo alla concausa naturale e/o alla condotta umana non colpevole significherebbe limitare il risarcimento del danno patito dal danneggiato, che si vedrebbe gravato della quota imputabile al fatto naturale e/o all'esercizio del proprio diritto." (Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 515, Pres. ARMANO Uliana, rel. Cons. GORGONI Marilena).

Pertanto, tornando alla nostra attuale fattispecie, ove la persona danneggiata da Covid-19 sia rimasta infettata dal virus e ciò l'abbia condotta alla morte, rimarrebbe irrilevante

l'aver avuto lo stesso soggetto, al momento dell'infezione, pregresse patologie. La causa del decesso dunque sarebbe il Covid-19 e non potrebbe sostenersi essere egli deceduto "con" il Covid-19, bensì "dal" Covid-19.

Ben diverso è invece se egli prima dell'infezione abbia tenuto una condotta concausale colposa all'evento connesso al Covid-19 (ad es. determinando con condotta imprudente un incidente stradale, a seguito del quale viene ricoverato in ospedale, nel quale poi s'infetta).

Come si vede, le vie del Signore sono infinite.